



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

Corpo di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area 1

Area negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Oggetto: Assegnazione a titolo oneroso alloggio n. 5 presso edificio 20 della Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone"- Via di Brava , 99 Roma - Trasmissione Bando.

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale 0205020.E datata 1° luglio 2019, della Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma , inerente all'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE

Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Scuola di Formazione e Aggiornamento per il Personale del Corpo e
dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma

"Giovanni Falcone"

S.F.A.P. "G. Falcone"

Prot. n. 05558 28/06/2019



Al Dipartimento dell'Amministr. Peniten.
Ufficio del Capo del Dipartimento
R O M A

Al Dipartimento dell'Amministr. Peniten.
Direzione Generale del Personale e delle risorse
R O M A

Al Dipartimento dell'Amministr. Peniten.
Direzione Generale della Formazione
R O M A

Al Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo
e Molise - R O M A

Alla Direzione della Casa Circondariale
Regina Coeli - ROMA

Alla Direzione della Casa Circondariale
Rebibbia N.C. - ROMA

Alla Direzione della Casa di Reclusione
Rebibbia - ROMA

Alla Direzione della C.C. Femminile
Rebibbia - ROMA

Alla Direzione III C.C.
Rebibbia - ROMA

Alla Direzione SADAV - ROMA

Al Dipartimento Amm. Penitenziaria
Sede Logistica Polo di Rebibbia - ROMA

Al Gruppo Operativo Mobile - ROMA

Al Nucleo Investigativo Centrale - ROMA

Alla Segreteria Generale – SEDE

Alla Segreteria USPEV - SEDE

Alla Segreteria Polizia Penitenziaria – SEDE

**Oggetto: Assegnazione a titolo oneroso alloggio n. 5 presso edificio 20 della Scuola di Formazione e Aggiornamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone" – Via di Brava ,99 – 00118 ROMA
– Trasmissione bando**

In allegato si trasmette il bando di concorso per l'assegnazione dell'alloggio demaniale a titolo oneroso, sito in Via di Brava 99 palazzina 20, redatto ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 314/2006, con preghiera di darne massima diffusione a tutto il personale in servizio o assente a qualsiasi titolo presso codesti Uffici.

Si invitano altresì, codeste Direzioni a voler comunicare la data di affissione del predetto bando in bacheca.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Maurizio PENNELLI





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Scuola di Formazione e Aggiornamento per il Personale del Corpo e
dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma
"Giovanni Falcone"

Bando n. 3 del 27 Giugno 2019

*Assegnazione a titolo oneroso alloggio n. 5 presso edificio 20 della Scuola di
Formazione e Aggiornamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria
"Giovanni Falcone" – Via di Brava, 99 – 00118 ROMA*

BANDO DI CONCORSO ALLOGGI DEMANIALI PER CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314 Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2007)

Visto il P.D.G. 364875 del 21 novembre 2018 recante "nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio in concessione onerosa destinati al personale dell'Amministrazione Penitenziaria"

Visto le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R. 314/06 trasmesse con nota n. GDAP 0076157 del 03/03/2017

PUBBLICA

Il presente bando per l'assegnazione, a titolo oneroso, di n. 1 alloggio sito in Roma - Via di Brava 99, presso questa Scuola di Formazione composto da:

- N. 1 cucina – cottura
- N. 1 soggiorno – pranzo
- N. 1 camera da letto doppia
- N. 2 camera da letto singole
- N. 1 bagno con vasca
- N. 1 bagno con doccia
- N. 1 ingresso
- N. 1 ripostiglio
- N. 1 cantina
- N. 2 balconi

Il tutto con superficie convenzionale di mq. 149,18 pari ad un canone mensile di Euro 305,45 (trecentocinque/45) aggiornamento ISTAT alla data del 28/02/2019

Il bando è rivolto a tutto il personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in servizio presso gli istituti e servizi del comune di Roma.

Punto 1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DISPONIBILI:

L'unità immobiliare del presente bando sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:

1. ANZIANITA' COMPLESSIVA DI SERVIZIO:

per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi **punti 0.25**

L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali

2. ANZIANITA' DI SEDE:

per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi :
sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando **punti 0.50**
sede di servizio distante entro 50 km da ove è ubicato l'immobile posto a bando **punti 0.25**

La distanza chilometrica è calcolata tramite sistemi informatici presenti su internet, percorso più veloce.

L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio, alla scadenza del bando, nella sede ove è ubicato l'immobile ed è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa e congedo straordinario.

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (oltre al titolare)

Per ogni componente convivente **punti 0.50**
Incrementati di ulteriori punti 1,00 se trattasi di conviventi a carico

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi o naturali riconosciuti e dai figli adottivi anche se di un solo coniuge o convivente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando.

Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.

4. PRESENZA, TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, DI PERSONE DISABILI:

Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 Legge 05/02/1992 n. 104, presente nel nucleo familiare da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Scuola di Formazione e Aggiornamento per il Personale del Corpo e
dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma
"Giovanni Falcone"

- | | |
|---|------------|
| a) persona con handicap (art.3, comma 1, Legge 104/1992)
(compreso il richiedente, coniuge/convivente) | punti 1,00 |
| b) persona con handicap superiore ai 2/3 (art. 21 legge 104/1992)
(compreso il richiedente, coniuge/convivente) | punti 1.50 |
| c) persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 c. 3 legge 104/92)
(compreso il richiedente, coniuge/convivente) | punti 3,00 |

Ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo saranno valutati i requisiti posseduti alla data della pubblicazione del presente bando. A parità di punteggio prevarrà la maggiore anzianità di sede; a parità di anzianità di sede, prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento al punto 3 (composizione del nucleo familiare). A parità di punteggio di cui al punto 3, prevarrà il maggior punteggio di cui al punto 4 (presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili).

A parità di punteggio di cui al punto 4, prevarrà la situazione economica documentata tramite l'I.S.E.E.

- | | |
|--|--------------|
| 5. Punteggio situazione reddituale ISEE. | |
| 1) Da 0 a 8000,00 euro | punteggio 8; |
| 2) Da 8001,00 a 11000,00 euro | punteggio 7; |
| 3) Da 11001,00 a 14000,00 euro | punteggio 6; |
| 4) Da 14001,00 a 17000,00 euro | punteggio 5; |
| 5) Da 17001,00 a 20000,00 euro | punteggio 4; |
| 6) Da 20001,00 a 23000,00 euro | punteggio 3; |
| 7) Da 23001,00 a 26000,00 euro | punteggio 2; |
| 8) Da 26001,00 a 29000,00 euro | punteggio 1; |
| 9) oltre 29001,00 euro | punteggio 0; |

Punto 2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione dell'unità immobiliare in oggetto, redatta in carta semplice, con l'utilizzo *esclusivo* dello schema allegato, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione in originale o copia autenticata - utile ai fini dell'attribuzione del punteggio -, alla segreteria di questa Direzione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di affissione dello stesso in bacheca. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la scadenza di esso verrà protratta al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Farà fede al fine dell'accettazione, entro i termini previsti, della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato, il timbro posto dalla Direzione di appartenenza. Non sono ammessi a partecipare all'assegnazione coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al dipendente, o in forma diversa da quella richiesta.

Decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di affissione del presente bando nella bacheca della Direzione, si provvederà ad inoltrare le istanze raccolte alla Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili da concedere a titolo oneroso istituita presso il Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise.

Ai sensi degli artt. 40 e 74 del D.P.R. 445/2000, modificati ex art. 15 della legge 183/2011, l'attestazione del possesso dei titoli di cui al punto 1 lettere a-b-c dovrà essere prodotta dagli interessati mediante autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) compresa la "qualità di convivenza a carico", che dovrà essere autocertificata dal soggetto convivente per il quale si richiede l'applicazione del punteggio. Nell'ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall'esercente la patria potestà o tutela.

Al fine di consentire alla apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l'attribuzione del relativo punteggio, le domande di assegnazione devono essere corredate dalla dichiarazione circa la presenza o meno di cause di esclusione e dalla documentazione attestante il possesso dei titoli vantati (a riguardo vedasi "modalità di assegnazione" paragrafo 2, commi 6 e 7 del P.D.G. 5 aprile 2013)

Punto 3. CAUSE DI ESCLUSIONE

A norma dell'articolo 7 D.P.R. 314/2006 è escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il personale che, pur vantando il titolo, dispone di abitazione in proprietà, in usufrutto, o è assegnatario di alloggio in cooperativa o concesso da istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello stato, ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 km. dal confine comunale.

E' altresì escluso il personale il cui coniuge non legalmente separato, o figlio vivente a carico, si trovi nelle medesime condizioni. Tale causa di esclusione si estende a tutti i componenti iscritti allo stato di famiglia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera A del presente decreto.

La titolarità a titolo di concessione in uso, di alloggio di servizio dell'amministrazione penitenziaria non preclude la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di eventuali diverse unità abitative messe a bando, previo impegno a rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio a concorso;

Alla scadenza il personale che ha usufruito dell'alloggio di servizio potrà partecipare al nuovo bando, ma sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti.

Si rammenta che qualora dovesse risultare che l'assegnazione o l'inserimento in graduatoria dell'aspirante assegnatario è stato conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione si procederà, nei confronti dell'assegnatario, alla revoca dell'assegnazione fatte salve le eventuali conseguenze di natura civile, penale ed amministrativa.

Punto 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. 314/2006, la concessione, a domanda di un alloggio di servizio a titolo oneroso, ha una durata di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'alloggio, risultante dal verbale di consegna dell'alloggio, che dovrà comunque intervenire entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione.

Il concorrente che non prenda possesso dell'alloggio nel termine sopra indicato è considerato rinunciatario.

Alla scadenza di 1 anno, la concessione può essere rinnovata per un ulteriore anno in costanza dei requisiti posseduti all'atto dell'assegnazione e/o di aggravamento delle condizioni del nucleo familiare (punti 3 e 4 lettera A); allo scopo, l'assegnatario è tenuto ad avanzare richiesta di



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Scuola di Formazione e Aggiornamento per il Personale del Corpo e
dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma

"Giovanni Falcone"

rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza del termine della concessione, autocertificando la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori.

Ai sensi dell'art.6, comma 6, del DPR 314/2006, la concessione non può comunque eccedere il termine complessivo di 2 anni; in presenza documentate particolari esigenze personali e familiari, quali, a titolo esemplificativo, la sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente, il previsto trasferimento ad altra sede, la prossimità del collocamento a riposo, essa può essere prorogata.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'amministrazione.

Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto di concessione cessa nei seguenti casi:

a. impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;

b. concessione dell'alloggio in uso a terzi;

c. sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione.

Sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, trasferimento ad altra sede di servizio o comando presso altre amministrazioni, nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del DPR 314/2006; sospensione dal servizio da almeno 6 mesi; distacco a vario titolo per un periodo superiore a mesi 6;

d. mancato pagamento del canone e oneri accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini; ai fini della individuazione degli oneri accessori si rinvia all'art. 8 DPR 314/2006. Fatti salvi gli ulteriori effetti da natura penale, civile ed amministrativa, conseguenti al rilascio di false dichiarazioni e/o produzioni di falsi documentali, costituisce altresì causa di decadenza dalla concessione e dalla posizione acquisita in graduatoria l'accertato conseguimento delle stesse sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione.

I Provveditorati Regionali provvedono, pertanto, ad attivare i controlli di cui all' art.71 del DPR 445/2000 nei confronti dei candidati, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse, per quanto di competenza ai sensi dell'art.9 DPR 314/2006 l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione.

In presenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca previsti dall'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, la concessione può essere revocata, assicurando al destinatario del provvedimento soggetto a riesame l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 241/90.

In caso di decadenza della concessione o di revoca della stessa, si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all' art.9 DPR 314/2006. Per tutto il periodo di

occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante tenuto al pagamento di una indennità di occupazione "sine titulo" corrispondente al canone, calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ed agli oneri accessori.

Punto 5. DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Si decade dalla concessione degli alloggi demaniali di servizio:

- in caso di trasferimento ad altra sede o di cessazione dal servizio e nei casi previsti dalle sopra richiamate direttive esplicative. In tal caso l'assegnatario è tenuto a lasciare libero l'alloggio in godimento entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 6 lett. a), b), c), e d) del Regolamento e si verifichino le ipotesi di cui al precedente punto 3) (in particolare per quanto riguarda le aspettative o distacchi a qualsiasi titolo la decadenza è operativa dopo 6 mesi dalla data del relativo provvedimento, salvo l'ipotesi per i casi di documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari conviventi).

Punto 6. – ULTERIORI REGOLE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Il canone di locazione dell'alloggio di cui al presente bando, è stato determinato in osservanza del disposto dell'articolo 10, D.P.R. 314/2006 e da quanto stabilito dal P.D.G. n. 1569 del 11.03.2014 – della ex Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e Servizi - (linee guida applicative par. II lettera a), sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Sono a carico dell'assegnatario dell'alloggio, così come previsto dall'art.8 del D.P.R. 314/06 i seguenti oneri:

- a) Spese per piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del Codice civile;
- b) Spese per danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
- c) Spese per il consumo dell'acqua, energia elettrica, riscaldamento, ed ogni altro onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso.
- d) norma dell'articolo 9 comma 2 del D.P.R. 314/2006, e secondo quanto indicato nelle direttive esplicative alloggi demaniali di servizio di cui alla nota GDAP 0076157 del 03/03/2017, gli alloggi assegnati in concessione onerosa ex articolo 6, D.P.R. 314/2006 devono essere liberati dall'occupante entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alla normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 15 novembre 2006, al PDG del 5 aprile 2013, nonché alle direttive esplicative alloggi demaniali di servizio di cui alla nota GDAP 0076157 del 03/03/2017.

Roma, 27 giugno 2019


Il Direttore
Maurizio PENNELLI